



# **CITTA' di LISSONE**

*Provincia di Monza e della Brianza*

**SETTORE AFFARI GENERALI**

*Unità Risorse Umane*

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI LISSONE**

### **Art. 1**

#### **Servizio mensa dipendenti comunali. Principi generali.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa ai dipendenti del Comune di Lissone, nel rispetto di quanto previsto dai C.C.N.L. vigenti nel tempo.
2. Il Comune di Lissone, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa aziendale, attribuendo agli aventi diritto buoni pasto sostitutivi.
3. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto con le caratteristiche prestabilite nel successivo art.4.
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità, e i buoni pasto non possono essere monetizzati.
5. Il lavoratore può usufruire della mensa solamente nei giorni in cui presta l'attività lavorativa.
6. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, salvo i casi disciplinati dall'art.45, comma 4, del C.C.N.L. del 14.9.2000. <sup>(1)</sup>

### **Art.2**

#### **Erogazione del servizio mensa**

1. Il servizio mensa è erogato in regime di convenzione da ditte specializzate nel ramo ristorazione collettiva o da pubblici esercizi locali o da esercizi commerciali di gastronomia esclusiva e/o promiscua o da altre imprese aventi i requisiti di legge e in ogni caso con sede nel territorio comunale. L'affidamento del servizio viene effettuato a cura dell'Unità Risorse Umane sulla base dell'adesione da parte di ogni impresa

interessata ad una convenzione il cui schema tipo è approvato dall'Amministrazione Comunale.

2. Il valore complessivo del buono pasto è stabilito nel rispetto delle disposizioni vigenti nel tempo. Resta inteso che una quota di due terzi va posta a carico del Comune di Lissone e una quota di un terzo va posta a carico del dipendente.

### **Art. 3**

#### **Diritto ad usufruire dei buoni pasto**

1. Hanno diritto ai buoni pasto i lavoratori in servizio alle dipendenze del Comune di Lissone sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, qualunque sia il tipo di contratto flessibile.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.
3. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta anche qualora il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario pari o superiore alla sei ore giornaliere e protragga l'attività di servizio nelle ore successive, con una pausa non inferiore a trenta minuti. (*Esempio servizio ordinario pomeridiano con l'aggiunta di straordinario serale, turni durante le lezioni*)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, se compatibili, anche:
  - agli studenti che svolgono attività di tirocinio o di formazione lavoro, comunque denominati, regolati da specifica convenzione con gli istituti scolastici;
  - ai volontari del Servizio Civile;
  - ai giovani dei progetti "DoteComune"
  - a ogni altro caso assimilabile a quelli precedenti.

### **Art. 4**

#### **Valore del buono pasto**

1. Il valore del buono pasto è fissato in € 10,00 od in € 7,00 (c.d. Buono Pasto "Light"), di cui i due terzi a carico del Comune di Lissone e un terzo a carico del lavoratore.
2. Il buono pasto da € 10,00 corrisponde alla erogazione di un pasto tipo che dovrà essere costituito almeno dei seguenti componenti:

- Primo piatto (pasta o riso).
  - Secondo piatto (carne o pesce o altro).
  - Contorno (verdura di stagione cotta o cruda).
  - Frutta di stagione (un pezzo di media pezzatura).
  - Mezzo litro di acqua minerale (naturale o addizionata con anidride carbonica), o 33 cl. di bibita, o 250 cc. di vino.
  - Due panini.
  - Caffè.
3. Il buono pasto da € 7,00 corrisponde alla erogazione di un pasto tipo che dovrà essere costituito almeno dei seguenti componenti:
- In alternativa o un primo piatto o un secondo piatto
  - Un contorno
  - Frutta o dessert
  - Mezzo litro di acqua minerale (naturale o addizionata con anidride carbonica), o 33 cl. di bibita, o 250 cc. di vino.
  - Caffè.
4. Il buono pasto di € 5,00 può corrispondere anche ad un pasto che comprenda:
- Panino o focaccia o piadina o toast con affettato o formaggio o trancio di pizza;
  - Mezzo litro di acqua minerale (naturale o addizionata con anidride carbonica), o 33 cl. di bibita, o 250 cc. di vino.
  - Caffè.
5. La consegna dei buoni pasto è effettuata dal competente Servizio Risorse Umane, il quale provvederà a trattenere direttamente dallo stipendio il terzo del valore economico dei buoni acquistati dal dipendente.

**Note:**

- (1) *"Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza a minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio."*

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 22/01/2014, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 08/02/2014, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/02/2014 all'1/03/2014 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 3 marzo 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Umberto Sodano

**IL SINDACO**

F.to Concettina Monguzzi